



Comune di Faenza

Statuto

approvato con atto C.C. n. 2874/226 del 28.06.2007
rettificato con atto C.C. n. 4033/285 del 27.09.2007
modificato con atti C.C. n. 3932/36 del 28.01.2010, n. 21766/142 del 30.05.2011, n. 40682/223 del
16.10.2013 e n. 19 del 19.03.2015

TITOLO I - PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Faenza, comune della Repubblica Italiana, costituito dalla comunità delle popolazioni insediate nel territorio del capoluogo e delle frazioni di Granarolo e Reda, meglio individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale, rappresenta la comunità locale, anche in ambito territoriale sovracomunale, attraverso le opportune forme associative, in particolare dell'Unione della Romagna Faentina, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e favorisce la partecipazione al governo della città di tutti coloro che la abitano, incoraggiando l'esercizio della solidarietà civica e la cultura della pace.

2. Per tal fine esprime nello statuto piena ed autonoma capacità normativa che incontra il solo limite del rispetto dei principi fondamentali espressi dal potere legislativo nella Carta costituzionale e nelle leggi, nonché nelle norme di dettaglio necessarie a tutelare interessi nazionali e regionali demandati alla competenza della legge statale e regionale.

3. Faenza, città d'arte e città delle ceramiche, riconosce e valorizza la vocazione e le tradizioni del proprio territorio. Il comune di Faenza riconosce i valori culturali e artistici della propria tradizione storica e assume la tutela dei beni culturali e ambientali come fattore dello sviluppo del territorio. La denominazione Faenza deve essere accompagnata, nella promozione del territorio, dalla dizione "*Città delle Ceramiche*".

4. Il comune di Faenza, con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, promuove le condizioni che garantiscano la qualità della vita per cittadine, cittadini, stranieri residenti ed ospiti, rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, delle pari opportunità, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione.

5. Il comune di Faenza riconosce, promuove e qualifica l'associazionismo al fine di concorrere allo sviluppo della società.

6. Il comune di Faenza orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed uguaglianza stabiliti nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, nella *Carta delle Nazioni Unite*, nella *Carta costituzionale della Repubblica* e nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, attua azioni positive per valorizzare la presenza femminile, al fine di garantire la partecipazione in organi di governo del comune, o comunque da esso dipendenti, di entrambi i sessi. A tal fine rimuove gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne.

7. Il comune di Faenza, Premio Europa, aderendo alla *Carta europea delle libertà e delle autonomie locali*, ribadisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, condanna ogni tipo di totalitarismo, promuove la cooperazione fra i popoli, mette in atto e sostiene iniziative culturali,

educative, di ricerca e di informazione che operano per il conseguimento di questi obiettivi.

Il dialogo, la solidarietà e l'integrazione sociale rappresentano i valori attraverso i quali Faenza desidera essere terra di pace.

8. Il comune di Faenza tutela l'ambiente e le specie viventi, promuove lo sviluppo sostenibile e la difesa della biodiversità e si impegna attivamente per la riduzione di ogni forma di inquinamento.

9. Il comune di Faenza riconosce e promuove ogni iniziativa volta a sviluppare la dignità del lavoro e dei lavoratori, perseguendo il superamento del precariato come sistema lavorativo.

10. Il comune di Faenza riconosce "il Diritto umano all'acqua", ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

Art. 2 - Sede, stemma, gonfalone, titolo di città

1. Il comune di Faenza ha il titolo di "città".

2. La sede del comune è il palazzo Manfredi nel capoluogo.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

Art. 3 - Funzioni del comune

1. Il comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, nella propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, le funzioni attribuite o delegate nell'ambito delle risorse assegnate.

2. Il comune è inoltre titolare delle funzioni conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia e provvede, nell'interesse della comunità locale e nel rispetto delle leggi, alla loro specificazione ed attuazione. Persegue altresì i propri fini istituzionali - anche nell'ambito delle iniziative locali, regionali e nazionali - per lo sviluppo dell'Unione Europea.

4. Il comune esercita le funzioni mediante gli organi di indirizzo, di governo e mediante gli organi dirigenziali di gestione secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti.

5. Nell'esercizio delle funzioni nelle quali è competente, il comune valorizza e promuove la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle forme associative all'azione amministrativa, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il comune tutela il patrimonio linguistico locale e lo valorizza favorendone l'apprendimento.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SEZIONE 1[^] - Norme generali

CAPO I - Attribuzioni degli organi del comune

Art. 4 - Gli organi del comune

1. Sono organi del comune il consiglio, il sindaco, la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del consiglio comunale.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta è l'organo di governo che collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

5. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati nel dettaglio dal regolamento o dalle disposizioni interne che debbono comunque assicurare, a ogni membro e in termine congruo, una adeguata e preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare, nonché l'accesso agli atti e ai documenti anche preparatori e di ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

6. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, ai singoli consiglieri, alle commissioni consiliari e ai cittadini secondo la disciplina prevista

dai regolamenti in materia. L'attivazione della iniziativa popolare per la adozione di atti deliberativi deve essere sottoscritta da almeno quattrocento elettori.

7. Gli atti dell'amministrazione debbono sempre specificare se comportano impegno di spesa per il comune.

Art. 5 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con voto palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. La verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario generale, secondo le modalità e i termini stabiliti.

3. I verbali delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario; i verbali delle sedute di giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario.

Art. 6 - Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei dirigenti.

2. Gli amministratori - sindaco, componenti della giunta comunale, presidente del consiglio, consiglieri - devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

3. L'obbligo di astensione non si applica nei casi previsti dalla legge.

SEZIONE 2[^] - Consiglio comunale

CAPO I - Sottoscrizione delle liste e pubblicità delle spese elettorali

Art. 7 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spese a cui le liste ed i candidati

intendono vincolarsi. Tale documento, sottoscritto, deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.

2. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, consegnato al segretario comunale.

Art. 8 - Sanzioni

1. L'inottemperanza all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 7 che precede dà luogo all'applicazione delle sanzioni secondo le modalità e termini a norma di legge.

CAPO II - Competenze e funzionamento

Art. 9 - Elezioni e funzionamento

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e i casi di scioglimento dello stesso sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

3. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e prevede in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il quorum per la validità delle sedute, in prima convocazione, deve essere della metà dei consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.

4. Con il regolamento del consiglio comunale dovranno essere fissate le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il funzionamento, nonché per la gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio, ai gruppi consiliari e ai consiglieri comunali.

5. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio comunale o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano.

6. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente che fissa il giorno e l'ora della seduta; l'avviso di convocazione anche in forma telematica è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

7. L'ordine del giorno dei lavori del consiglio è predisposto dal presidente secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

8. L'attività del consiglio coincide con l'anno solare.

9. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

10. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

11. Gli avvisi di convocazione di tale prima seduta sono inviati dal sindaco e la seduta è presieduta dal consigliere anziano sino alla elezione del presidente del consiglio comunale.

12. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

13. Il regolamento del consiglio comunale - nell'intento di avvicinare i cittadini alle istituzioni comunali - disciplina la facoltà e le modalità di interventi da parte dei cittadini.

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio comunale da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato con deliberazione del consiglio comunale, con voto assunto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Con cadenza annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee sulla base di una relazione articolata del sindaco e della giunta sottoposta all'esame del consiglio stesso contestualmente alla discussione e approvazione del rendiconto di bilancio.

4. Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco presenta all'organo consiliare il bilancio di mandato quale documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 11 - Competenze

1. Il consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politica amministrativa del comune con atti che impegnano gli organi e/o i dirigenti cui sono rivolti, a dare attuazione agli stessi.

2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare l'imparzialità e corretta gestione amministrativa.

3. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

4. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, il consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale, parimenti stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il consiglio comunale approva l'istituzione o la partecipazione ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

6. Il consiglio esercita in relazione ai servizi pubblici locali e, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge, attività di indirizzo, di programmazione e di regolazione. Nell'esercizio del controllo il consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori e dei servizi comunali preposti ai sensi di quanto stabilito dalla normativa in materia di servizi pubblici locali.

7. Le modalità del controllo sulla gestione dei servizi sono definite nel regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance.

8. Il consiglio comunale formula indirizzi per il governo e per il controllo delle società partecipate e dei servizi esternalizzati.

9. Il controllo sui servizi gestiti in forma associata con altri enti si effettua nelle forme previste nell'atto di convenzione.

Art. 12 - I consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione, l'ineleggibilità, le incompatibilità, la surroga e la supplenza dei consiglieri sono disciplinati dalla legge. I consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale - costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza - con esclusione del sindaco neo

eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. Ciascun consigliere, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento nell'ambito del proprio mandato ed ai fini dell'espletamento del medesimo, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa ed il controllo per tutti gli atti di competenza del consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza prevista dalla legge, anche di sindacato ispettivo;
- c) intervenire nelle discussioni del consiglio;
- d) ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle società o enti partecipati dal comune di Faenza aventi totale o prevalente capitale pubblico, tutti gli atti, notizie e informazioni in loro possesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 comma 2 del D.Lgs 267/2000, dall'art. 29 della L. 241/1990 e dall'art. 2422 del Codice Civile. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
- e) ottenere da parte del presidente del consiglio comunale una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capi gruppo.

4. A norma di legge e di regolamento, i titolari di cariche elettive di sindaco e consiglieri, gli assessori e i titolari di cariche direttive di alcuni enti sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

5. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal consigliere o tramite il proprio capo gruppo al presidente del consiglio comunale. La decadenza è formalizzata con deliberazione del consiglio comunale, con le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio comunale.

6. Le dimissioni di un consigliere vanno presentate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

7. Oltre che nel caso di cui al comma III dell'articolo 23 dello statuto e degli altri casi normativamente previsti, il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per "cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco".

8. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi di legge, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha

riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.

9. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

10. Il comune di Faenza garantisce ai cittadini stranieri forme di partecipazione ai lavori del consiglio comunale attraverso l'organismo rappresentativo degli stessi nelle forme disciplinate con apposito regolamento.

Art. 13 - Il presidente e il vice presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale nei rapporti con gli altri organi istituzionali, con la struttura comunale e con la comunità locale.

2. Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative, in conformità ai contenuti del regolamento del consiglio.

3. Il presidente del consiglio comunale viene eletto tra i suoi componenti nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nei primi due scrutini, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati negli scrutini successivi. Ove nella prima adunanza non si pervenisse alla elezione del presidente, il consiglio comunale è convocato entro otto giorni dal consigliere anziano per procedere a nuove votazioni fino alla elezione. Fino alla nomina del presidente dell'assemblea, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

4. Nella sua prima seduta, convocata dal sindaco, il consigliere anziano pone in votazione la elezione del presidente del consiglio stesso.

5. Resa immediatamente esecutiva la nomina del presidente del consiglio comunale e a intervenuto insediamento dello stesso alla presidenza dell'assemblea, il consiglio comunale procede alla nomina del vice presidente del consiglio comunale con le stesse modalità e maggioranze fissate dal comma 3 che precede.

6. Il vice presidente assume la presidenza del consiglio comunale e tutti i compiti istituzionali e statutari della presidenza nei casi di vacanza, assenza o impedimento del presidente.

7. Fino alla nomina del vice presidente, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del presidente, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano.

8. Sono esclusi dalla elezione alla carica di presidente e di vice presidente del consiglio comunale il sindaco ed i candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

9. Il presidente e il vice presidente del consiglio cessano dalla carica in caso di revoca. Per la revoca del presidente e/o del vice presidente provvede il consiglio comunale su proposta motivata presentata da almeno 2/5 dei consiglieri e con le medesime modalità di elezione.

10. Il presidente convoca il consiglio comunale e ne dirige i lavori e le attività secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

11. Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e redige l'ordine del giorno del consiglio comunale. Il vice presidente partecipa alle sedute della conferenza dei capi gruppo anche quando non assume le funzioni vicarie.

Art. 14 - Ufficio di presidenza del consiglio comunale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento del consiglio comunale prevedono e disciplinano l'ufficio di presidenza del consiglio comunale. Tale ufficio è inserito nel Servizio Affari Istituzionali del Settore Legale e Affari Istituzionali.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio comunale costituisce il presidio amministrativo e organizzativo di supporto e di assistenza del presidente del consiglio comunale, dei gruppi consiliari e dei consiglieri comunali. Il regolamento del consiglio comunale disciplina altresì i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali e organiche per le attività dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale e dei gruppi consiliari.

Art. 15 - Commissioni consiliari, istruttorie, di studio, di controllo e garanzia

1. Il consiglio istituisce nel suo seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi e della salvaguardia della differenza di genere realizzata mediante designazione, commissioni consiliari permanenti o straordinarie con funzioni preparatorie, istruttorie, di studio e referenti e può istituire commissioni di controllo e di garanzia.

2. Le competenze di ciascuna commissione sono determinate dal consiglio comunale con la deliberazione che le istituisce.

3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione e dei programmi, la verifica e la relazione al consiglio sullo stato di attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dal presente statuto o dal regolamento o dalla deliberazione che le istituisce.

4. Per le commissioni di controllo e garanzia identificate in sede di istituzione, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

5. La composizione, le modalità di funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni permanenti sono definite dal regolamento del consiglio comunale e dai provvedimenti di istituzione.

Art. 16 - Commissioni d'indagine

1. Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale possono essere costituite all'interno del consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

2. Nelle commissioni d'indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari e le decisioni vengono assunte a maggioranza mediante voto plurimo secondo la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

3. La deliberazione di istituzione stabilisce le finalità e i poteri, i criteri di funzionamento, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 17 - Conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.

2. La conferenza dei capigruppo - integrata dal vice presidente del consiglio comunale - coadiuva il presidente del consiglio comunale nella definizione del programma dei lavori del consiglio, disciplina - secondo i criteri stabiliti dal regolamento del consiglio comunale - l'accesso ai servizi assegnati al consiglio. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti dal sindaco.

3. Gli atti ed i provvedimenti che il sindaco e la giunta intendono sottoporre alla preventiva valutazione degli organismi consultivi di quartiere e dei loro organi o di associazioni sono comunicati previamente ed in forma integrale ai capigruppo consiliari ed alle commissioni competenti.

4. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le ulteriori modalità di funzionamento.

Art. 18 - Strutture di supporto al consiglio e alle commissioni consiliari

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al consiglio, le commissioni consiliari sono dotate di apposita struttura di supporto correlato con l'ufficio di presidenza del consiglio comunale e possono avvalersi di

consulenti e tecnici, anche esterni all'amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Per il funzionamento e l'attività del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari e per la sistematica azione informativa nei confronti di tutti i consiglieri viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Le modalità per l'assegnazione e la gestione delle risorse attribuite - sono disciplinate dai provvedimenti annuali di bilancio e dalla deliberazione del consiglio comunale.

SEZIONE 3^ - Giunta e sindaco

Art. 19 - La giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori in un numero massimo corrispondente a quanto previsto dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge. Uno degli assessori è investito della carica di vice sindaco.

2. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e di compatibilità alla carica di consigliere: detti requisiti sono attestati mediante autodichiarazione da parte dei nominati, di cui la giunta prende atto nella sua prima seduta.

3. Il vice sindaco e gli assessori sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

5. Non possono fare parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco, fatti salvi ulteriori limiti di legge.

6. Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

7. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 20 - Organizzazione della giunta comunale

1. La giunta è organo di governo dell'ente; svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e collabora con il sindaco nell'esecuzione degli indirizzi deliberati dal consiglio per l'amministrazione dell'ente, operando attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. Le attribuzioni dei singoli assessori sono contenute nell'atto di nomina a componente della giunta comunale comunicata al consiglio comunale a sensi di legge.

3. Le attribuzioni e le funzioni di cui al comma 2 possono essere revocate e/o modificate con analogo atto da parte del sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

Art. 21 - Attività degli assessori

1. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta nell'ambito delle attribuzioni assegnate loro dal sindaco.

2. Gli assessori presentano le proposte di intervento verificando che rientrino nella attuazione dei programmi generali approvati dal consiglio.

3. Gli assessori coadiuvano il sindaco nello svolgimento delle sue funzioni e nell'ambito delle materie loro delegate dal sindaco. Adottano gli atti espressamente loro delegati da parte del sindaco.

4. Gli assessori forniscono ai dirigenti le direttive politiche per la predisposizione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo dell'ente.

Art. 22 - Durata in carica della giunta

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta comunale, che rimane in carica sino all'elezione del nuovo sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Tali dimissioni comportano la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della giunta comunale.

4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta della giunta o del sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 23 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24 - Cessazione di singoli componenti della giunta

1. I singoli assessori cessano dalla carica a seguito di revoca da parte del sindaco, che ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale.

2. Alla sostituzione dei singoli assessori revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il sindaco mediante nomina da comunicarsi al consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

Art. 25 - Funzionamento della giunta

1. Il sindaco convoca, dirige e coordina l'attività della giunta e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità.

2. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

4. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla giunta stessa.

6. La giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari, i dirigenti e cittadini ad essa non appartenenti, senza diritto di voto.

7. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria generale, con possibilità di accesso telematico e visione degli stessi

con postazione dedicata, ovvero sono rilasciati in copia su richiesta dei consiglieri medesimi.

Art. 26 - Competenze

1. La giunta opera in modo collegiale e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei dirigenti. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

2. E' altresì di competenza della giunta comunale l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e le sue modificazioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.

3. La giunta delibera altresì per la costituzione del comune nelle liti attive e passive.

Art. 27 - Deliberazioni d'urgenza della giunta

1. La giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 28 - Il sindaco: competenze

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, è capo dell'amministrazione comunale ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.

2. Il sindaco entra in carica al momento della proclamazione e presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è ufficiale del Governo, esercitando le attribuzioni riconosciute al medesimo dalla legge in tale veste ed adottando i conseguenti provvedimenti.

4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla. Il sostituto del sindaco userà tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge. Il sindaco autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone.

5. Il sindaco convoca e presiede la giunta comunale.

6. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori, dei dirigenti e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. Il sindaco, con la collaborazione della giunta comunale e/o dei singoli assessori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti.

8. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

9. Il sindaco nomina i responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze, ai sensi di legge e dei regolamenti comunali in materia.

10. Il sindaco nomina il segretario generale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale. La nomina del segretario può essere disposta in forma congiunta e associata con altre amministrazioni comunali, sulla base di apposita convenzione.

11. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione o nella prima seduta successiva alla nomina nei casi e con le forme di cui all'articolo 24 del presente statuto.

12. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

13. Il sindaco delega il vicesindaco, individuato ai sensi del precedente art. 19 comma 1, a sostituirlo in via generale in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento sia del sindaco che del vicesindaco, la sostituzione compete agli altri assessori, secondo l'ordine determinato dal sindaco.

14. Il sindaco convoca i comizi per i referendum.

15. Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti, provvede al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali dei cittadini e degli utenti, in modo da garantirne la migliore fruibilità da parte degli stessi.

16. Il sindaco adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, assegnati dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

17. Il sindaco emette le ordinanze attribuite alla sua competenza in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge o di regolamento o stabilite nelle medesime ordinanze.

Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti. Se l'ordinanza adottata ai sensi del capoverso 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio delle azioni penali per i reati in cui fossero incorsi.

18. Il sindaco adotta i provvedimenti necessari per assicurare gli adempimenti in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali nei casi previsti dalla legge, adotta i necessari provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del comune.

19. Il sindaco ha potere di delega generale e speciale su singole materie, o della firma di atti, a uno o più assessori, al segretario generale, ai dirigenti.

SEZIONE 4[^] - Indennità

Art. 29 - Indennità di carica e gettoni di presenza

1. Il sindaco, i componenti la giunta comunale, il presidente del consiglio comunale e i consiglieri hanno diritto alle indennità di carica, gettoni di presenza o indennità di funzione, ed eventuali rimborsi ai datori di lavoro nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge per ciascuna categoria di appartenenza e nelle misure e secondo le modalità deliberate per ciascuno di essi dai competenti organi dell'amministrazione comunale.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 30 - Organismi di partecipazione all'amministrazione locale

1. Il Comune valorizza e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, a carattere assembleare, nella forma degli organismi consultivi di quartiere, su base territoriale, garantendo la partecipazione di entrambi i sessi.

2. Il numero, la denominazione e l'articolazione territoriale dei quartieri sono definiti dal regolamento comunale disciplinante tale strumento di partecipazione, che definisce anche modalità e competenze per le eventuali modificazioni.

3. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di consultazione, i rapporti tra gli stessi e tra questi e il comune, in considerazione dell'interesse pubblico riconosciuto dall'ente a questa forma qualificata di partecipazione popolare all'amministrazione locale, sono disciplinati con apposito regolamento comunale.

4. L'organizzazione ed il funzionamento degli organismi partecipativi possono essere inoltre disciplinati dagli statuti che gli stessi ritengano di darsi, in ogni caso nel rispetto e nell'osservanza della richiamata normativa regolamentare.

5. Ricorrendone i presupposti, agli organismi di partecipazione previsti dal presente articolo si applicano le ulteriori disposizioni del presente Titolo III, in quanto compatibili.

Art. 31 - Partecipazione dei cittadini e di tutti i residenti

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini e stranieri residenti all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, le associazioni come soggetti capaci di concorrere, con metodi democratici, alla realizzazione delle predette attività e di perseguire fini di interesse pubblico.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 39 si applicano, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Faenza, ai cittadini residenti nel comune di Faenza, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed agli stranieri ed agli apolidi residenti nel comune di Faenza, aventi i requisiti previsti dal regolamento di cui al successivo art. 36 comma 6.

Art. 32 - Valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione e il sostegno delle libere forme associative avviene secondo criteri e modalità stabiliti dall'apposito regolamento. Sono previste in particolare le forme di consultazione, la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di beni comunali, il patrocinio per iniziative rilevanti, la collaborazione tramite convenzione per lo svolgimento di attività socialmente utili anche con l'utilizzo del volontariato. I regolamenti disciplinano altresì la valorizzazione delle attività dei rioni cittadini e delle attività sportive, sociali e culturali, essenziali per la formazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone.

2. E' istituito il registro delle associazioni, a cui si accede su semplice richiesta. Le associazioni, per poter fruire del sostegno, devono fare richiesta di iscrizione, presentando, oltre la domanda, anche lo statuto o l'atto costitutivo nelle forme regolamentari ed i progetti di attività per i quali è richiesto il sostegno dell'amministrazione.

3. Il comune valorizza le libere forme associative anche quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Le libere forme associative

concorrono alla programmazione e realizzazione degli interventi nel settore sociale, educativo, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale con il proprio patrimonio di conoscenze delle esigenze espresse dalla collettività e con la propria progettualità. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici in conformità alla normativa vigente nei suddetti settori, il comune persegue prioritariamente la valorizzazione della partecipazione e delle capacità, anche organizzative ed operative, espresse dalle libere forme associative.

4. In tali casi i rapporti tra dette forme associative e il comune sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti le reciproche obbligazioni per il conseguimento delle finalità pubbliche.

Art. 33 - Consultazioni

1. Il comune riconosce, come forma di partecipazione, la consultazione dei cittadini che può avvenire nelle forme e secondo le modalità previste dai regolamenti comunali in materia.

2. Il consiglio comunale identifica gli strumenti atti ad incentivare forme di rappresentanza giovanile. Le modalità di funzionamento, la composizione e le attribuzioni di tali forme di rappresentanza sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Il consiglio comunale può istituire consulte permanenti in relazione a singoli settori di intervento amministrativo. Tali consulte durano in carica quanto il consiglio comunale.

Art. 34 - Modalità delle consultazioni

1. La consultazione può avvenire nelle forme di assemblee cittadine, di settore, di quartiere, di udienze conoscitive o in ogni altra forma ritenuta idonea dal consiglio o dalla giunta.

Art. 35 - Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia da parte di persone singole che associate.

2. Esse debbono essere indirizzate al sindaco e contenere chiaro l'oggetto delle richieste.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.

4. Alle istanze, proposte e petizioni presentate, esaminate e decise, è data risposta scritta entro trenta giorni a cura degli uffici competenti a firma del sindaco o suo delegato.

5. I consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il sindaco e la giunta e in consiglio comunale.

Art. 36 - Referendum

1. Relativamente a materie di esclusiva competenza locale, è previsto, come strumento di partecipazione dei cittadini e degli stranieri residenti ai sensi dell'art. 31, il referendum.

2. I referendum hanno natura e contenuto consultivo, propositivo (inteso cioè a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali) o abrogativo (inteso cioè a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare atti amministrativi a contenuto generale).

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati o dal comitato promotore del referendum, mediante presentazione di almeno duemilaottocento firme autenticate nelle forme di legge.

4. Sono escluse dal referendum le materie attinenti:

- a) la revisione dello statuto;
- b) i regolamenti attinenti al funzionamento degli organi;
- c) i tributi ed il bilancio;
- d) le tariffe relative ai servizi;
- e) l'espropriazione per pubblica utilità;
- f) le questioni attinenti sanzioni amministrative;
- g) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
- h) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
- i) il PSC, POC, RUE e gli strumenti urbanistici attuativi;
- l) le materie già oggetto di referendum, per i cinque anni successivi.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione tale da non ingenerare equivoci.

6. Il consiglio comunale approva un regolamento in attuazione anche delle disposizioni di cui all'art. 31 nel quale vengono stabiliti:

- i requisiti degli aventi diritto al voto;
- le procedure di ammissibilità;
- le modalità di raccolta delle firme;
- le modalità di svolgimento delle consultazioni e la loro validità;
- le modalità di proclamazione del risultato;
- gli effetti sull'ordinamento comunale degli esiti del referendum.

7. Il consiglio comunale esamina l'esito del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.

Le proposte e gli intendimenti, espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il consiglio comunale comprende nei suoi programmi secondo la disciplina stabilita dal regolamento in materia.

Art. 37 - Tutela del cittadino e difensore civico territoriale

1. Con apposita convenzione con gli enti preposti il Comune può attribuire al difensore civico della stessa le funzioni di difensore civico territoriale e le attribuzioni definite dalla vigente normativa in materia.

Art. 38 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune in conformità alla legge.

2. La giunta comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio, emanato dal giudice, può deliberare la costituzione del comune nel giudizio.

3. L'amministrazione comunale, in sede di costituzione in giudizio o di integrazione del contraddittorio, può aderire alle azioni e ai contenuti dei ricorsi promossi dall'elettore, nei termini previsti dalla legge.

Art. 39 - Comitati

1. Possono essere costituiti, su iniziativa di gruppi di cittadini e di stranieri residenti ai sensi dell'art. 31 o da associazioni, comitati per la trattazione di materie determinate in relazione ai problemi della zona, con funzioni eminentemente consultive e di proposta.

2. Il comune favorisce il collegamento dei propri organi con gli stessi e ne organizza la eventuale consultazione con apposite riunioni.

TITOLO IV - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I - Principi dell'azione amministrativa. Accesso alle informazioni

Art. 40 - Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare

1. Il comune di Faenza informa la sua azione al rispetto del diritto al tempo dei cittadini. I regolamenti comunali dovranno prevedere termini temporali per le risposte ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

2. L'organo comunale che emette il provvedimento amministrativo deve esplicitarne le motivazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Il comune di Faenza informa la propria attività amministrativa e regolamentare alla semplificazione.

La semplificazione si esplica in una minore burocrazia a carico dei cittadini e delle imprese e in una maggiore efficienza ed economicità dell'attività amministrativa ed in economia di atti.

Art. 41 - Interpretazione dei regolamenti comunali

1. Qualora, per l'applicazione pratica, si presenti la necessità di interpretare i regolamenti comunali, l'amministrazione segue l'interpretazione più favorevole al cittadino ove non contrasti con l'interesse pubblico generale.

Art. 42 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o regolamento o per effetto di una motivata disposizione del sindaco che ne sospenda temporaneamente l'accesso, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese per il buon esito dell'azione amministrativa.

2. Deve essere comunque assicurato il rispetto dei principi legislativamente previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali definiti sensibili.

3. Gli atti di determinazione dei dirigenti sono pubblicati all'albo pretorio in conformità delle procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi degli organi collegiali.

4. Gli atti di determinazione dei dirigenti non soggetti a visto di esecutività da parte del responsabile di ragioneria sono esecutivi alla scadenza della pubblicazione ove non dichiarati immediatamente eseguibili dal dirigente.

5. I provvedimenti dei dirigenti - determinazioni - che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dei servizi ragioneria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. Per tutti i regolamenti per i quali non esiste speciale obbligo normativo in materia di ripubblicazione, viene assicurata la ripubblicazione all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni, per garantirne la più ampia diffusione, ferma restando l'entrata in vigore del regolamento all'esecutività della deliberazione.

Art. 43 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Ai cittadini è garantita la più ampia informazione in merito all'attività amministrativa dell'ente con i mezzi e le forme più idonee allo scopo. Ciascun cittadino ha diritto di accesso nei limiti di legge alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, con le modalità di cui ai seguenti commi.

2. Con apposito regolamento è disciplinato il diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini del comune, singoli o associati, ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

3. Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, anche con la costituzione di apposito ufficio;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di protezione ambientale e a tutte le altre associazioni di accedere alle informazioni sulle strutture e sui servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Art. 44 - Avvio di procedimento amministrativo

1. Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge debbano intervenire ed ai soggetti che potrebbero subire pregiudizio diretto dalla emanazione dell'atto finale ove individuati o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la notizia dell'avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'amministrazione.

3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti.

4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - Ordinamento degli uffici comunali

Art. 45 - Principi generali

1. Il comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità e pari opportunità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

2. La struttura e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione della specificità del territorio, deve rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, di economicità ed efficienza di gestione secondo principi di responsabilità e di professionalità, coordinati e compatibili con assetti organizzativi anche su base territoriale sovracomunale realizzati attraverso opportune forme associative.

3. L'azione organizzativa ed amministrativa del comune dovrà essere conformata ai seguenti principi di ordine generale:

- a) la definizione da parte degli organi di amministrazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente da attuare;
- b) la separazione dei compiti di amministrazione da quelli di gestione;
- c) l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, vigilanza, controllo ed in particolare la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali;
- d) la verifica dei risultati conseguenti all'azione amministrativa, mediante un sistema di controlli normativamente previsti e come disciplinati in via autonoma dai regolamenti dell'ente in materia.

4. La conferenza dei dirigenti, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi di amministrazione, definisce le linee operative di gestione e adotta tutte le iniziative e gli atti necessari per favorire l'integrazione e il coordinamento della funzione dirigenziale. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ne definisce le competenze, la struttura e le modalità di funzionamento.

5. Le forme di gestione associata congiuntamente ad altri enti locali anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la gestione di servizi pubblici, nei limiti fissati dalle leggi in materia, sono disciplinate dal capo II del titolo V.

Art. 46 - Organizzazione degli uffici

1. Le competenze, l'organizzazione, le funzioni e le modalità di gestione della struttura comunale sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal funzionigramma.

2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina anche la costituzione e il funzionamento di strutture alle dirette dipendenze degli organi di amministrazione.

Art. 47 - Il personale

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determina la disciplina dello stato giuridico, delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'attribuzione al segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di amministrazione, nonché le modalità per il conferimento di collaborazioni esterne.

2. L'assegnazione del personale ai settori ed ai servizi viene informata al principio dell'ottimizzazione delle risorse in corrispondenza dell'evoluzione dei programmi e delle esigenze dell'ente.

Art. 48 - Il segretario generale

1. Il comune ha un segretario titolare, iscritto all'apposito albo nazionale.

2. Il potere di nomina del segretario viene esercitato dal sindaco secondo le modalità, termini e procedure fissati dalla legge in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

3. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.

4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, anche di natura dirigenziale e di gestione.

5. Nell'esercizio delle funzioni attribuite, il segretario opera affinché l'attività di governo e di gestione dell'ente sia improntata al rispetto dei principi di legalità sostanziale.

6. Valuta in senso propositivo le misure per realizzare gli obiettivi dell'ente nei vari campi, secondo principi di economicità, efficacia e trasparenza.

7. Il segretario generale è coadiuvato da un vicesegretario con funzioni vicarie che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento, e dagli uffici di segreteria.

8. L'incarico di vicesegretario è affidato dal sindaco, ai sensi e per gli effetti di legge.

Art. 49 - I dirigenti

1. Il sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In particolare nell'attribuzione degli incarichi si tiene conto, ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa, delle attitudini del dirigente, del suo curriculum professionale e della specifica preparazione in relazione all'area professionale cui è assegnato, in conformità alla disciplina contrattuale in materia.

2. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di amministrazione.

3. Ai dirigenti, ai quali compete la direzione delle massime strutture organizzative dell'ente, attività di consulenza-progettazione, pianificazione, programmazione e controllo alle dirette dipendenze degli organi di amministrazione, è attribuita la competenza per l'adozione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le funzioni e le attività dei dirigenti sono caratterizzate dall'assunzione della piena responsabilità professionale e di ogni altra responsabilità di gestione connessa con le competenze del ruolo e delle attribuzioni assegnate in via generale e in via speciale dal sindaco in conformità al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 50 - Funzioni della dirigenza

1. Le funzioni istituzionali del comune, al fine di rappresentare il contenuto della funzione dirigenziale, si distinguono in funzioni normative o regolamentari e funzioni o attività tecnico-amministrative e di gestione.

2. Nella loro attività i dirigenti svolgono funzioni di pianificazione, di gestione e di controllo e la loro condotta è costantemente tesa al conseguimento degli obiettivi della cui attuazione sono responsabili.

3. In relazione alla funzione di gestione, la responsabilità del dirigente è massima, come massima deve essere l'autonomia operativa attraverso l'esercizio di poteri per ottenere la migliore combinazione di fattori produttivi per raggiungere l'obiettivo economico-sociale prescelto dagli organi di governo.

Art. 51 - Attribuzioni generali della dirigenza

1. In relazione all'area cui è assegnato e in conformità a quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il dirigente espleta i seguenti compiti generali:

- a) direzione di una unità organizzativa di massima dimensione;
- b) gestione del personale assegnato;
- c) consulenza-progettazione, pianificazione, programmazione e controllo;

d) attività formativa, studio e ricerca.

2. L'attività del dirigente è costantemente improntata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è orientata alla valorizzazione e allo sviluppo delle professionalità assegnate. A tal fine il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può disciplinare le opportune modalità organizzative da adottare in relazione alla specifica area cui il dirigente è assegnato.

Art. 52 - Uso delle risorse assegnate ai dirigenti

1. Ai dirigenti è attribuita, ai sensi di legge e secondo la disciplina contenuta nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, completa autonomia di decisione e scelta nella utilizzazione delle risorse assegnate nel proprio bilancio annuale di settore e nel rispetto del piano esecutivo di gestione approvato dall'organo di governo.

2. Al dirigente sono assegnate le risorse necessarie e sufficienti in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Art. 53 - Incarichi di dirigenza

1. Il sindaco nomina i responsabili delle massime strutture organizzative dell'ente, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei criteri e dei principi fissati dall'ordinamento in materia di stato giuridico ed inquadramento dei dirigenti e secondo la disciplina definita dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente.

2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina i limiti e i criteri per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenza e di alta specializzazione.

3. E' possibile il conferimento di incarichi a tempo determinato di coordinamento e direzione di progetti complessi, facendo ricorso anche a soggetti esterni all'amministrazione in possesso di specifica ed elevata professionalità, secondo la disciplina dettata dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4. Il suddetto regolamento disciplina le modalità di costituzione e le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione sull'attività della dirigenza in conformità alla contrattazione lavoristica dell'area dirigenziale e alla normativa generale in materia.

Art. 54 - Funzioni di direzione generale

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina la facoltà e le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione generale, anche in forma collegiale.

CAPO II – Modalità di gestione dei servizi pubblici

Art. 55 - Servizi pubblici comunali

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il comune, nell'ambito della propria autonomia, organizza e gestisce i propri servizi nel rispetto dei principi comunitari e della legge, assicurando il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Per i servizi privi di rilevanza economica il comune persegue, altresì, il principio della partecipazione alla programmazione e alla progettazione dei servizi da parte dei soggetti del terzo settore. In tal caso è consentito l'affidamento diretto nei limiti previsti dalla legge. Nella programmazione e nella progettazione dei servizi si applicano i principi di trasparenza, di sussidiarietà e partecipazione.

Art. 55 bis - Servizio Idrico Integrato

1. Il comune riconosce che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato.

2. Il comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

3. Il comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

Art. 56 - Forme di gestione dei servizi comunali

1. Il comune assicura la gestione dei servizi pubblici locali di propria competenza, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni sulla base della disciplina generale e di settore.

2. Il comune incentiva l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici in forma associata sulla base di ambiti ottimali.

3. Il comune assicura la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, di istituzioni, di enti partecipati, di convenzioni con soggetti del terzo settore, ovvero mediante le altre forme di gestione previste dall'ordinamento o introdotte dalla

consuetudine, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con i comuni.

4. La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento dei servizi pubblici segue i criteri della economicità, efficacia, efficienza e funzionalità.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica, e in particolare per quelli a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale, sono adeguatamente valorizzati anche i principi di opportunità sociale e di partecipazione.

6. In ogni caso dovranno altresì essere valutate la complessità tecnico-organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità ed agli scopi del servizio.

7. Per l'affidamento della gestione dei servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale viene utilizzata prioritariamente la forma della convenzione o della concessione.

8. Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma precedente, il comune, valutata ogni circostanza di opportunità sociale, considera prioritariamente il rapporto con i soggetti che hanno partecipato alla programmazione e progettazione dei servizi.

9. Il comune può costituire o partecipare a società di capitali e a consorzi per la gestione di servizi pubblici locali. Il comune può altresì partecipare a consorzi e a società di capitali strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o che producano servizi di interesse generale, in particolare aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali.

Art. 57 - I servizi esternalizzati

1. Il comune di Faenza si dota di un sistema di governo e controllo dei servizi esternalizzati.

2. Nell'ambito del sistema di indirizzo e controllo dei servizi esternalizzati viene previsto il contratto di servizio, quale strumento di regolamentazione dei rapporti tra comune e soggetto gestore, che deve tenere conto di quanto previsto nel successivo comma 4.

3. Il sistema di governo e controllo dei servizi esternalizzati prevede la massima collaborazione tra comune e soggetto gestore, al fine di consentire al comune il proprio compito di indirizzo e controllo.

4. Il sistema di governo e controllo dei servizi pubblici esternalizzati prevede che i soggetti gestori degli stessi si dotino di apposite "carte della qualità del servizio", con cui l'erogatore del servizio pubblico dichiara i propri obiettivi e si impegna a erogare il servizio secondo predefiniti standard qualitativi e quantitativi.

Art. 58 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e altri servizi privi di rilevanza economica, il comune può prevedere la costituzione di apposite istituzioni.

2. L'istituzione è organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il consiglio comunale, dopo averne fissato il numero entro quello massimo previsto dalla legge, determina gli indirizzi per la designazione, da parte del sindaco, dei componenti del consiglio di amministrazione che durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio comunale. Il consiglio comunale può consentire la designazione nel consiglio di amministrazione di rappresentanti di altri enti.

5. Dopo la scadenza e fino alla designazione del nuovo consiglio di amministrazione gli organi della istituzione adottano gli atti di amministrazione in conformità alla disciplina normativamente prevista per la proroga degli organi amministrativi.

6. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della designazione.

7. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per la designazione.

8. Il direttore dell'istituzione è incaricato dal sindaco che potrà scegliere fra i dipendenti comunali di qualifica non inferiore alla D, oppure all'esterno nelle forme e nei limiti di legge.

9. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Il consiglio comunale approva, inoltre, il regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni.

11. Il collegio dei revisori del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

Art. 59 - Le aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica il comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Alla designazione ed alla revoca degli amministratori in rappresentanza del comune provvede il sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

5. Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione.

6. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. Il comune, con propri atti, può trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge.

8. L'affidamento dei servizi comprende tutte le attività, gli atti e i provvedimenti gestionali.

TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

CAPO I - Revisione economico-finanziaria

Art. 60 – Programmazione, rendicontazione e performance

1. L'organizzazione e l'attività dell'ente sono ispirati alle logiche della programmazione, rendicontazione e performance.

2. Il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione è deputato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. I documenti di programmazione e previsione hanno valenza pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e contabili sono coerenti e interdipendenti.

3. Nella definizione del sistema della programmazione e rendicontazione l'ente adotta principi di massima accessibilità ai dati e di trasparenza.

4. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti:

- dalle linee programmatiche di mandato;
- dal piano generale di sviluppo.

5. Per gli strumenti della programmazione triennale e annuale e della rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione si fa rinvio alle normative ed alla disciplina interna all'ente.

6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance del comune di Faenza si svolge in applicazione dei principi generali dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Il sistema si ispira a principi di semplicità, trasparenza, apertura.

7. Per la disciplina in dettaglio si rimanda al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ai regolamenti specifici.

Art. 61 – Controlli interni e revisione economico-finanziaria

1. Il sistema dei controlli interni sulle attività del comune di Faenza, in applicazione dei principi generali dettati dalla normativa vigente, garantisce l'unitarietà dei controlli svolti internamente presso l'Ente.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. Il sistema dei controlli interni è articolato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, da apposito regolamento comunale.

4. Il collegio dei revisori è composto di tre membri individuati nei modi e nelle forme indicate dalla normativa in vigore.

5. Essi durano in carica un triennio e non sono revocabili, salvo inadempienza.

6. I revisori decadono dalla carica nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare.

7. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, si procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dalla normativa in vigore. I nuovi individuati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

8. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento.

9. In sede di esame del rendiconto di gestione, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenza alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.

10. I revisori svolgono attività di collaborazione con l'organo consiliare esprimendo i pareri e le relazioni in ordine a specifici fatti di gestione secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento.

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 62 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza relativa dei consiglieri, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente statuto.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

CAPO I - Principi della collaborazione

Art. 63 - Criteri generali

1. Il comune favorisce ed intraprende le opportune forme di collaborazione con lo Stato, la regione, la provincia e gli altri enti locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività. Intraprende altresì le opportune forme di collaborazione con la camera di commercio sui temi di rilevanza economica.

2. Il comune sviluppa la propria azione con riferimento ai principi dell'integrazione europea ed all'attività dell'Unione Europea secondo le modalità consentite e nel rispetto del principio dell'unità dello Stato.

Art. 64 - La collaborazione tra comune e provincia

1. Il comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il comune e la provincia concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione.

3. Il comune, con la collaborazione della provincia, può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale, sportivo, educativo e ambientale.

4. Il comune avanza proposte alla provincia e alla regione ai fini della programmazione economica ed esercita l'iniziativa legislativa regionale secondo le modalità stabilite dalla regione.

CAPO II - Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

Art. 65 - Le convenzioni ed i consorzi

1. Qualora il comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può intraprendere forme associative e di collaborazione con altri enti locali per la gestione associata degli uffici e dei servizi pubblici e per lo svolgimento di specifiche funzioni nei limiti previsti dalla legge. In particolare può stipulare convenzioni e costituire consorzi con altri comuni e province, esclusi i consorzi di funzioni. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio. Lo stesso consorzio può provvedere alla gestione di più servizi.

2. Nel caso di gestione consortile di servizi si applicano le disposizioni legislative e statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3. Possono essere costituite forme di collaborazione con altri enti locali, anche con la partecipazione di soggetti privati qualificati, nei modi stabiliti dalla legge.

4. Il comune favorisce le forme associative tra enti pubblici per la gestione dei servizi sociali.

Art. 66 - Accordi di programma

1. Il comune può promuovere e stipulare accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedono l'azione coordinata di comuni, province, regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma devono sancire i tempi, le modalità di assunzione ed il finanziamento dei rispettivi impegni e ogni altro requisito stabilito dalla legge.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - La deliberazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato con le modalità previste dalla legge. Le stesse modalità si applicano per le modifiche.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

3. Il consiglio comunale, all'inizio di ogni legislatura, sottopone a verifica l'attuazione dello statuto e valuta le eventuali modifiche da apportare.

Art. 68 - Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente statuto modificato continuano ad applicarsi le norme statutarie vigenti, compatibili con le vigenti leggi.

I N D I C E

TITOLO I - PRINCIPI E FUNZIONI	2
Art. 1 - Principi fondamentali	2
Art. 2 - Sede, stemma, gonfalone, titolo di città	3
Art. 3 - Funzioni del comune	3
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	4
SEZIONE 1^ - Norme generali	4
CAPO I - Attribuzioni degli organi del comune	4
Art. 4 - Gli organi del comune	4
Art. 5 - Deliberazioni degli organi collegiali	5
Art. 6 - Condizione giuridica degli amministratori locali	5
SEZIONE 2^ - Consiglio comunale	5
CAPO I - Sottoscrizione delle liste e pubblicità delle spese elettorali	5
Art. 7 - Pubblicità delle spese elettorali	5
Art. 8 - Sanzioni	6
CAPO II - Competenze e funzionamento	6
Art. 9 - Elezioni e funzionamento	6
Art. 10 - Linee programmatiche di mandato	7
Art. 11 - Competenze	8
Art. 12 - I consiglieri	8
Art. 13 - Il presidente e il vice presidente del consiglio	10
Art. 14 - Ufficio di presidenza del consiglio comunale	11
Art. 15 - Commissioni consiliari, istruttorie, di studio, di controllo e garanzia	11
Art. 16 - Commissioni d'indagine	12
Art. 17 - Conferenza dei capigruppo	12
Art. 18 - Strutture di supporto al consiglio e alle commissioni consiliari	12
SEZIONE 3^ - Giunta e sindaco	13
Art. 19 - La giunta	13
Art. 20 - Organizzazione della giunta comunale	14
Art. 21 - Attività degli assessori	14
Art. 22 - Durata in carica della giunta	14
Art. 23 - Mozione di sfiducia	15
Art. 24 - Cessazione di singoli componenti della giunta	15
Art. 25 - Funzionamento della giunta	15
Art. 26 - Competenze	16
Art. 27 - Deliberazioni d'urgenza della giunta	16
Art. 28 - Il sindaco: competenze	16
SEZIONE 4^ - Indennità	18
Art. 29 - Indennità di carica e gettoni di presenza	18
TITOLO III - PARTECIPAZIONE	18
Art. 30 - Organismi di partecipazione all'amministrazione locale	18
Art. 31 - Partecipazione dei cittadini e di tutti i residenti	19
Art. 32 - Valorizzazione delle associazioni	19
Art. 33 - Consultazioni	20
Art. 34 - Modalità delle consultazioni	20
Art. 35 - Le istanze, le proposte e le petizioni	20

Art. 36 - Referendum	21
Art. 37 - Tutela del cittadino e difensore civico territoriale	22
Art. 38 - Azione popolare	22
Art. 39 - Comitati	22
TITOLO IV - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	22
CAPO I - Principi dell'azione amministrativa. Accesso alle informazioni	22
Art. 40 - Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare	22
Art. 41 - Interpretazione dei regolamenti comunali	23
Art. 42 - Pubblicità degli atti amministrativi	23
Art. 43 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini	24
Art. 44 - Avvio di procedimento amministrativo	24
TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI	25
CAPO I - Ordinamento degli uffici comunali	25
Art. 45 - Principi generali	25
Art. 46 - Organizzazione degli uffici	25
Art. 47 - Il personale	26
Art. 48 - Il segretario generale	26
Art. 49 - I dirigenti	27
Art. 50 - Funzioni della dirigenza	27
Art. 51 - Attribuzioni generali della dirigenza	27
Art. 52 - Uso delle risorse assegnate ai dirigenti	28
Art. 53 - Incarichi di dirigenza	28
Art. 54 - Funzioni di direzione generale	28
CAPO II – Modalità di gestione dei servizi pubblici	29
Art. 55 - Servizi pubblici comunali	29
Art. 55 bis - Servizio Idrico Integrato	29
Art. 56 - Forme di gestione dei servizi comunali	29
Art. 57 - I servizi esternalizzati	30
Art. 58 - Le istituzioni	31
Art. 59 - Le aziende speciali	31
TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	32
CAPO I - Revisione economico-finanziaria	32
Art. 60 – Programmazione, rendicontazione e performance	32
Art. 61 – Controlli interni e revisione economico-finanziaria	33
TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'	34
Art. 62 - Ordinamento contabile del comune	34
TITOLO VIII - COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI	34
CAPO I - Principi della collaborazione	34
Art. 63 - Criteri generali	34

Art. 64 - La collaborazione tra comune e provincia	34
CAPO II - Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma	35
Art. 65 - Le convenzioni ed i consorzi	35
Art. 66 - Accordi di programma	35
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI	35
Art. 67 - La deliberazione dello statuto	35
Art. 68 - Le norme transitorie	36